



REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA
Istituto Comprensivo
"Leonardo Sciascia"

Via Francesco De Gobbis, 13 - 90146 – Palermo

Tel. 091/244310 Fax 091/6791363

C.F.: 80020100824 Codice Unico: UFH90U

E-mail: PAIC870004@istruzione.it - paic870004@pec.istruzione.it



Regione Siciliana

I.C. - "LEONARDO SCIASCIA"-PALERMO
Prot. 0005765 del 01/05/2022
VII (Uscita)

Al personale della scuola
Alle famiglie
Al DSGA
Agli interessati
Agli Atti
Al Sito

Circolare n. 359

Oggetto: Nuove disposizioni relative all'uso delle mascherine e all'obbligo del green pass a scuola dal 1 maggio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il dl 24 del 24 marzo u.s., art.8, secondo cui *"Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regimesanzionatorio di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-ter.1, 9-ter.2, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies, 9-octies, e 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021."*;

Vista la nota di chiarimento del M.I. n. 620 del 28/03/2022;

Vista l'Ordinanza del Ministero della salute del 28 aprile 2022 e la circolare n. 1/2022 del Ministro per la pubblica Amministrazione;

Vista la normativa di riferimento in materia,

Dispone

GREEN PASS

- A partire dal 01 maggio 2022 decade, per poter entrare a scuola, l'obbligo di esibire la certificazione verde Covid, il green pass base, valido anche con tampone negativo;

OBBLIGO VACCINALE

- Si applicherà fino al 15 giugno l'obbligo vaccinale per il personale scolastico, sia ATA sia Docente fermo restando il relativo regime sanzionatorio di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e dall'art. 8 del D.L. 24/2022.

A tal proposito si fa presente che per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale continua a trovare applicazione la procedura automatizzata finora utilizzata mentre dal pomeriggio del 30 aprile 2022 è stata dismessa al SIDI la funzione di [verifica delle certificazioni verdi](#).

USO DELLE MASCHERINE

- i bambini sotto i sei anni, le persone con patologie e con disabilità, nonché i soggetti che stanno svolgendo attività fisica, restano esonerati dall'uso delle mascherine;
- docenti e alunni saranno obbligati a indossare la mascherina FFP2 per 10 gg se in classe vi sono almeno 4 casi positivi al Covid;
- fino alla fine dell'anno scolastico docenti, studenti sopra i sei anni e gli altri operatori scolastici avranno l'obbligo di indossare almeno la mascherina di tipo chirurgico;

SORVEGLIANZA SANITARIA

Per i lavoratori "maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiorerischiosità" continua ad applicarsi la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria espressamente prorogata fino al 30 giugno 2022 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Si ricorda, infine, che restano valide le disposizioni finora impartite e osservate ai fini della prevenzione e del contenimento del contagio da coronavirus, alle quali integralmente si rimanda.

Il Dirigente Scolastico
Stefania Cocuzza

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39)